

Alcune precisazioni per la compilazione del prospetto, indipendente dalla ritenuta del 20%

Pignoramenti in chiaro nel 770

Sezioni ad hoc nel quadro SY per terzo erogatore e debitore

Pagina a cura
di SARAH GALLI*

Il sostituto d'imposta che nel 2010 ha liquidato somme a seguito di procedure di pignoramento presso terzi deve indicare importi erogati e ritenute operate nel nuovo prospetto SY del mod. 770 Semplificato. Il prospetto fornisce all'amministrazione finanziaria, infatti, informazioni per lo svolgimento delle proprie attività di controllo. Le delucidazioni contenute nelle istruzioni alla compilazione del modello, tuttavia, non sono esaustive e lasciano aperti alcuni dubbi in merito alla corretta compilazione del prospetto. Ecco alcuni chiarimenti.

Adempimenti del sostituto d'imposta. L'Agenzia delle entrate ha definito (provv. 3/3/10) gli adempimenti cui è tenuto il terzo erogatore, in qualità di sostituto d'imposta (art. 15, comma 2, dl n. 78/09).

A partire dal 5 marzo 2010, data di entrata in vigore del provvedimento, il soggetto terzo, chiamato a erogare somme per effetto di una procedura di pignoramento, è tenuto a operare una ritenuta del 20% a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente. La ritenuta deve essere effettuata all'atto del pagamento delle somme qualora le stesse rappresentino redditi che scontano, in via generale, una ritenuta alla fonte a titolo di Irpef (dpr n. 600/73). Il nuovo obbligo si perfeziona quando sussistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- 1) il terzo erogatore riveste la qualifica di sostituto d'imposta;
- 2) le somme erogate rappresentano redditi assoggettabili a ritenuta alla fonte (es. redditi di lavoro dipendente e autonomo);
- 3) il creditore pignoratizio che percepisce le somme è una persona fisica o una società di persone con la conseguenza che le somme sono soggette a Irpef.

In ottica di semplificazione, l'Agenzia delle entrate ha previsto che il sostituto operi la ritenuta senza effettuare alcuna indagine sulla tipologia di reddito erogato (circ. n. 8/11). L'onere di dimostrare che le somme non scontano la ritenuta alla fonte è posto in capo al creditore. L'al-

quota del 20% deve essere applicata sia che le somme rientrino nel reddito complessivo assoggettabile a tassazione ordinaria, sia che il reddito sconti una tassazione in via separata, a titolo di imposta o a imposta sostitutiva. Il versamento deve essere effettuato con codice tributo 1049.

Successivamente, il sostituto d'imposta deve rilasciare al percettore una certificazione in carta libera attestante le somme erogate e le ritenute effettuate nell'anno, comunicare al debitore l'ammontare degli importi corrisposti al creditore pignoratizio e dare evidenza del proprio operato nel mod. 770.

Qualora vengano corrisposte somme in favore di contribuenti soggetti a Ires (Imposta sul reddito delle società ed enti), il sostituto non è tenuto a effettuare la ritenuta perché a titolo di acconto sull'Irpef, ma ha l'obbligo di compilare il prospetto SY.

Anche il debitore pignoratizio, se sostituto d'imposta, è tenuto a indicare i dati relativi al creditore e alla natura delle somme oggetto del debito nel proprio mod. 770.

L'Agenzia delle entrate ha precisato che nessun adempimento deve essere effettuato in caso di procedure di pignoramento promosse dall'Agente della riscossione (circ. n. 8/11).

Il prospetto SY. Il nuovo prospetto si compone di due sezioni dedicate alla disciplina in esame. La compilazione della Sezione I è richiesta al sostituto che, in qualità di terzo erogatore, abbia liquidato somme a un creditore pignoratizio. L'obbligo è previsto anche se non è stata operata la ritenuta alla fonte. A tale proposito, sembra che l'Agenzia delle entrate abbia inteso riferirsi anche alle somme corrisposte prima del 5 marzo 2010, data di decorrenza della disciplina in commento. In tal modo, l'Amministrazione finanziaria può disporre, anche per l'anno 2010, di un quadro completo delle somme corrisposte ai creditori pignoratizi e, conseguentemente, effettuare un controllo incrociato con i relativi adempimenti dichiarativi.


La Sezione II è riservata al sostituto che risulti debitore di somme oggetto di pignoramento presso terzi. Nella sezione deve essere indicato il codice fiscale del creditore pignoratizio, l'ammontare e la natura delle somme liquidate dal terzo nell'anno. Gli importi corrisposti sono noti al debitore in quanto indicati nella comunicazione a lui inviata dal terzo erogatore.

Il debitore non è tenuto a effettuare la compilazione del prospetto, se le somme liquidate dal terzo non hanno natura reddituale. L'ipotesi si verifica, per esempio, quando al creditore sono corrisposte somme a titolo di risarcimento di un danno emergente.

La compilazione è, invece, più incerta quando le somme complessivamente erogate al creditore hanno solo in parte natura reddituale, perché, per esempio costituite da compenso e da Iva. In tale caso, non è chiaro se il debitore debba evidenziare: l'intero importo corrisposto nell'anno, costituito dalla somma degli importi assoggettati a ritenuta e dalle somme escluse; solo l'importo che costituisce reddito per il percettore. Si ritiene che la seconda opzione sia in grado di comunicare un dato più puntuale. In ogni caso, entrambe le modalità di compilazione sembrano corrette atteso che l'Agenzia delle entrate ha dichiarato che l'informazione principale che la stessa intende recuperare dal creditore pignoratizio è quella relativa al «rapporto che ha dato origine alla controversia», ossia, in generale, la notizia della «natura delle somme oggetto del debito» (circ. n. 8/11).

* **Cna Interpreta**

—© Riproduzione riservata—



Esempi di compilazione

Adempimenti del sostituto in qualità di terzo erogatore

Effettuare la ritenuta sulle somme corrisposte al creditore e procedere al versamento	La ritenuta del 20% deve essere applicata all'atto della corresponsione. Il versamento deve avvenire con codice tributo 1049.
Rilasciare la certificazione al percettore	La certificazione deve essere rilasciata entro il 28 febbraio dell'anno successivo. Non sono previste particolari formalità.
Comunicare al debitore le somme erogate al creditore	Non rileva che il terzo abbia o meno operato la ritenuta del 20%. Non sono previste formalità né termini specifici.
Compilare il mod. 770	Il terzo deve dare evidenza delle somme corrisposte al creditore nella Sezione I del prospetto SY.

Esempio 1: compilazione Sezione I senza effettuazione di ritenuta

Il locatore di un immobile ottiene, in esecuzione di una sentenza di condanna del locatario debitore al pagamento di pigioni di affitto arretrate, il pignoramento dello stipendio dell'inquilino presso il datore di lavoro. Quest'ultimo, in qualità di terzo erogatore, non opera alcuna ritenuta all'atto del pagamento in quanto il creditore certifica che i redditi non sono assoggettabili a ritenuta alla

fonte, in quanto redditi fondiari. Il sostituto deve compilare la Sezione I del mod. 770 indicando: il codice fiscale del dipendente debitore (punto 1); il codice fiscale del creditore pignoratizio (punto 2); l'importo delle somme erogate al creditore (punto 3) e barrare la casella relativa alle ritenute non operate (punto 5). Il punto 4 «Ritenute operate» non deve essere compilato.

Esempio 2: compilazione Sezione I con effettuazione di ritenuta

Un professionista ottiene, in qualità di creditore, il pignoramento del quinto dello stipendio di un cliente presso il datore di lavoro. Quest'ultimo, in qualità di terzo, viene chiamato a erogare le somme dovute dal dipendente. Il datore di lavoro effettua, in ciascun periodo di paga 2010, la trattenuta del quinto dello stipendio e provvede a versare la somma trattenuta al creditore. All'atto della corresponsione il sostituto applica la ritenuta del 20%

e procede al versamento con codice tributo 1049 entro il giorno 16 del mese successivo. Il terzo erogatore deve compilare la Sezione I del mod. 770 indicando: il codice fiscale del dipendente debitore (punto 1); il codice fiscale del professionista creditore pignoratizio (punto 2); l'importo delle somme erogate al professionista creditore (punto 3); la ritenuta del 20% operata su dette somme (punto 4).

Adempimenti del sostituto in qualità di debitore

Compilare il mod. 770	Il debitore deve dare evidenza della natura delle somme corrisposte al creditore da parte del terzo e del relativo ammontare.
-----------------------	---

Esempio 3: compilazione Sezione II

Un datore di lavoro è debitore nei confronti di due dipendenti e, a sua volta, creditore nei confronti di un cliente. Il giudice ordina al cliente, in qualità di terzo, di corrispondere le somme di cui è debitrice l'azienda datrice di lavoro dei creditori. Il datore di lavoro deve evidenziare nella Sezione II l'ammontare e la natura dei redditi percepiti nel 2010 dai dipendenti, in qualità di creditori pignoratizi.

Il sostituto è tenuto a compilare due distinti righi della Sezione indicando per ciascun creditore pignoratizio il codice fiscale (punto 1); le somme erogate (punti 2); la tipologia delle stesse (punti 3). Relativamente ai redditi di lavoro dipendente, il debitore deve scegliere fra quattro codifiche alternative (A, B, C, D) sulla base del differente assoggettamento fiscale applicabile in via definitiva al reddito.